

C.c.p.l. parte operai

Articolo 3

Elemento variabile della retribuzione - EVR

A partire dal 1° gennaio 2022 e sino all'entrata in vigore del prossimo contratto integrativo, la nuova disciplina dell'elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dall'articolo 38, lettera f), sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli articoli 12 e 46 del c.c.n.l. 19 aprile 2010, come modificato dal verbale di accordo 1° luglio 2014, quale premio variabile - da erogarsi, di norma, in quote mensili - che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, che non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, è concordata come segue.

Fermi gli indicatori previsti dal c.c.n.l., è individuato, in sede territoriale, quale quarto indicatore, il numero delle imprese iscritte in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Fino al 31 dicembre 2023, data di scadenza del presente contratto collettivo provinciale integrativo, la misura dell'EVR è individuata nel 4% dei minimi tabellari nazionali in vigore al 1° luglio 2018.

Fermo che il presente accordo territoriale sarà sempre cedevole rispetto all'eventuale sopravvenuta diversa disciplina nazionale dell'istituto, le Parti concordano che, successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'entrata in vigore del prossimo contratto integrativo provinciale, l'EVR sarà da calcolarsi nella misura percentuale stabilita a livello nazionale da applicarsi sui minimi tabellari nazionali che risulteranno vigenti al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio di riferimento.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri è individuata nelle seguenti percentuali:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza: 25%;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza: 25%;
3. ore denunciate in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza al netto delle ore di cassa integrazione guadagni: 25%;
4. numero delle imprese iscritte in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza: 25%.

In ogni caso, il riconoscimento dell'EVR sarà subordinato alla verifica dell'andamento dei parametri, al calcolo, alla determinazione degli importi da erogare e alle relative modalità da definirsi in un apposito accordo tra le Parti, che dovrà essere sottoscritto entro il 31 marzo dell'anno di erogazione.

Per quanto riguarda la valutazione dell'andamento dei parametri a livello aziendale, ai fini del riconoscimento dell'EVR come spettante, le aziende sono tenute ad attenersi alla seguente procedura.

Qualora la valutazione dei parametri a livello aziendale - riferita al medesimo arco temporale relativo alla verifica territoriale - comporti le conseguenze previste dall'articolo 38 del c.c.n.l., l'impresa è obbligata a trasmettere un'autodichiarazione entro il 30 ottobre dell'anno dell'eseguita verifica territoriale, redatta secondo lo schema allegato al presente contratto, ad Assimpredil Ance, alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza e alla RSA o alla RSU, ove costituite.

Assimpredil Ance informerà tempestivamente le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e se da quest'ultime richiesto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza afferente alle ore denunciate. Per le imprese associate o aderenti ad Assimpredil Ance, la verifica sarà effettuata con l'assistenza di un funzionario dell'Associazione.



L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione o il rifiuto di attivare o di prendere parte al confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti comporta l'obbligo di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Per il periodo antecedente la presentazione dell'autodichiarazione, l'impresa erogherà l'EVR nella misura prevista a livello territoriale.

Scaduto il termine per l'attivazione del confronto, ovvero essendo stata definitivamente accertata durante il confronto la ricorrenza dei presupposti per la riduzione o il non riconoscimento dell'EVR, l'impresa è legittimata alla corresponsione dell'EVR in misura ridotta oppure alla non corresponsione (come previsto dall'articolo 38 del c.c.n.l.), operando di conseguenza i necessari conguagli nei tempi di legge.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale; successivamente, fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

Le Parti si danno atto che il presente accordo è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 182-190 della legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i. nonché alle indicazioni del D.M. 25/3/2016.

AP

ve

RA

(Carta intestata dell'impresa)

Luogo e data

Spettabile
CASSA EDILE DI MILANO,
LODI, MONZA E BRIANZA
Via San Luca, 6
20122 MILANO MI

Spettabile
ASSIMPREDIL ANCE
Via San Maurilio, 21
20123 MILANO MI

Spettabile
RSA o RSU
c/o Sede dell'Impresa (*)

Oggetto: articolo 38 del c.c.n.l. 1° luglio 2014 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e articolo 3 del c.c.p.l. 24 maggio 2022 - Autodichiarazione per l'anno di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali

La scrivente impresa dichiara che, nel triennio di riferimento previsto dall'articolo 3, comma 4, del Contratto collettivo provinciale di lavoro in oggetto (triennio ___/___/___ rapportato al triennio ___/___/___) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione;
- volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno, l'impresa:

- non erogherà l'EVR (con entrambi i parametri negativi);
- erogherà l'EVR in misura ridotta (con un solo parametro negativo) pari al 50% della somma eccedente quanto definito al livello territoriale, sempre che detto livello abbia stabilito una misura pari ad almeno il 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni in oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali, come previsto dal contratto collettivo nazionale.

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante

(*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU

